



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO

Settore Tutela e valorizzazione risorse naturali

U.C. Risorse energetiche

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444 908111 - C.Fisc P.IVA 00496080243

Prot. n. 82174

Vicenza 13.11.2013

Oggetto: Legge 4 agosto 1984 n. 464 - Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale

All'Ufficio Regionale' del Genio Civile di Vicenza

Ai Comuni della provincia di Vicenza

Loro Sedi

A seguito della recente riorganizzazione provinciale degli uffici e dei Servizi, la scrivente struttura sta vagliando alcune informazioni fornite dal Servizio Geologico d'Italia che non risultano essere state divulgate agli enti in indirizzo.

A tal fine si allega la comunicazione che il citato Servizio ha inviato alle Regioni d'Italia relativa agli obblighi che la legge 464/84 prevede in capo al Committente, in solido con l'impresa esecutrice dei lavori, in caso di perforazioni superiori ai 30 m:

Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis).
L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Considerata la peculiarità del nostro territorio, caratterizzato dalla presenza di numerose falde acquifere ad uso potabile, si invitano gli Enti in indirizzo a prescrivere la citata comunicazione per le materie di rispettiva competenza e a divulgarne il contenuto.

Si informa che tale obbligo è generale per tutti gli scavi, rilievi e perforazioni e non è limitato ai soli aspetti idrici.

Rimanendo a disposizione per per ogni chiarimento e informazione si porgono cordiali saluti.¹

Il Dirigente

Ing. Maria Pia Ferretti

¹ Referente U.C. Risorse Energetiche: dott.ssa Ingrid Bianchi - tel 0444 908226 - e-mail geotermia@provincia.vicenza.it

*Ai Presidenti delle Regioni d'Italia
(elenco in allegato)*

Oggetto: Esecuzione di studi ed indagini nel sottosuolo nazionale. Obblighi di informazione al Servizio Geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Gentile Signor Presidente,

nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), si occupa della gestione delle comunicazioni afferenti alla legge 464/84 "Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico ...*(omissis)*... di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale".

La legge 464/84, istituita principalmente al fine di raccogliere e conservare elementi di conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del sottosuolo nazionale, riguarda l'obbligo di comunicare al Servizio Geologico d'Italia le informazioni relative a **studi o indagini**, per scopi di **ricerca idrica o per opere di ingegneria civile**.

Tali informazioni sono relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, scavi e rilievi geofisici spinti a profondità maggiore di 30 metri dal piano di campagna e, nel caso delle gallerie, che abbiano una lunghezza maggiore di 200 metri.

Per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni relative alle indagini eseguite a mezzo di perforazioni, l'interessato è tenuto a comunicare le informazioni mediante la compilazione dei "Moduli L.464/84" (disponibili sul sito web dell'Istituto: <http://www.isprambiente.it>). Per tutte le altre tipologie (scavi, indagini geofisiche, gallerie), è sufficiente inviare comunicazione di inizio indagine e successivamente una dettagliata relazione riportante i "risultati geologici e geofisici acquisiti".

Le ditte incaricate dell'esecuzione dell'indagine, in solido con il Committente, sono responsabili della comunicazione in tutte le sue fasi: inizio, eventuale sospensione e ripresa, fine indagine. L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda pecuniaria come da art. 3 della legge in oggetto.

Per permettere un più agevole espletamento degli obblighi previsti dalla citata legge, sono state predisposte delle pagine web sul sito dell'Istituto sopra citato.

Le finalità conoscitive, preposte nella legge in oggetto, rivestono oggi un notevole contributo a supporto della prevenzione e tutela ambientale prevista nell'attività conoscitiva ad opera del Servizio Geologico d'Italia di cui all'art. 55 del D.Lgs. 152/06 (cd. Codice dell'ambiente) nonché alla produzione della cartografia geologica ufficiale d'Italia come da legge 2 febbraio 1960, n. 68.

A tal proposito, nel corso degli ultimi anni, lo scrivente Servizio ha dato inizio ad una campagna di informazione presso gli enti locali preposti al rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di pozzi per acqua (R.D. 1775/33), presso le Amministrazioni Provinciali, presso il Consiglio Nazionale dei Geologi ed i singoli Ordini Regionali dei Geologi, cui fanno capo i professionisti incaricati nell'esecuzione delle indagini oggetto della legge 464/84, nonché direttamente presso le ditte interessate alla compilazione e trasmissione delle comunicazioni.

Nello stesso tempo è stata realizzata un'area nel Portale del Servizio Geologico d'Italia (sempre visibile sul sito web dell'Istituto sopra citato), sulla quale sono disponibili, in forma sperimentale, una

parte dei dati finora informatizzati, nella prospettiva di estendere tale attività all'intero archivio al termine dell'informatizzazione: la comunicazione di legge al Servizio non sarà più solamente un espletamento obbligatorio, ma contribuirà ad aumentare la conoscenza a disposizione dell'intera comunità geologica, sia scientifica che professionale.

Tutto ciò premesso, con la presente si richiede cortesemente la collaborazione Sua e di codesta Amministrazione Regionale affinché solleciti gli Enti territoriali preposti al rilascio di provvedimenti autorizzativi e/o nulla-osta, inerenti attività e lavori nel sottosuolo per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, a riportare nei riferimenti normativi una nota di richiamo alla suddetta legge nazionale.

In particolare, vista la necessità delle Amministrazioni Regionali di emanare un'apposita disciplina per la posa in opera di sonde geotermiche verticali (SGV), come previsto dall'art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, si richiede a codesta Amministrazione di introdurre nell'adozione delle relative "procedure semplificate" una nota analoga alla seguente:


Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della **legge n. 464/84** e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis).

L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Si resta a disposizione per qualsiasi informazione al seguente indirizzo e-mail:
legge464-84@isprambiente.it.

Certi della Sua collaborazione ed in attesa di un cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente


SERVIZIO GEOLOGIA APPLICATA
E IDROGEOLOGIA
ISPRA
Dott. Marco Ananti